



COMUNE DI BRENO

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA
DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL
PAESAGGIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 81 DELLA
LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12

INDICE

Art. 1 Finalità

Art. 2 Istituzione della Commissione

Art. 3 Competenze della Commissione

Art. 4 Composizione della Commissione

Art. 5 Nomina della Commissione

Art. 6 Convocazione della Commissione

Art. 7 Quorum strutturale e funzionale

Art. 8 Attività di Segreteria della Commissione

Art. 9 Istruttoria delle pratiche

Art. 10 Termini per l'espressione del parere

Art. 11 Indennità

Art. 12 Durata in carica della Commissione e sostituzione dei suoi Componenti

ART. 1
FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il paesaggio del Comune di Breno (BS), ai sensi dell'articolo 81 - Istituzione delle Commissioni per il paesaggio, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

ART. 2
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. E' istituita la Commissione per il paesaggio del Comune di Breno, ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, quale organo tecnico consultivo, che esprime pareri obbligatori, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell'Ente Comune.

ART. 3
COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 80 - Ripartizione delle funzioni amministrative, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, la Commissione per il paesaggio esprime pareri in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune di Breno.

ART. 4
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il paesaggio è composta da tre membri, anche esterni all'Ente aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.
2. Ai lavori della Commissione per il paesaggio possono partecipare, senza diritto di voto, i Dirigenti e i Funzionari del Comune di Breno, che hanno competenza in materia.
3. La Commissione nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente.

ART. 5
NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il paesaggio, di cui all'articolo precedente, è nominata dalla Giunta Comunale.

ART. 6
CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il paesaggio è convocata dal Presidente della stessa o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.
2. L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo posta, telegramma, telefax o posta elettronica.
3. Il termine, di cui al precedente comma 2, può essere ridotto in casi di urgenza, in base alla valutazione del Presidente e, comunque, non può mai essere inferiore a tre giorni.
4. L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare.

ART. 7
QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE

1. Per la validità delle sedute della Commissione per il paesaggio è richiesta la presenza della maggioranza dei Componenti della stessa.
2. La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei Componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel caso di astensione di tutti i Componenti della Commissione, il provvedimento finale terrà conto del solo parere derivante dalle risultanze dell'istruttoria tecnica, effettuata dal Settore competente.
3. I Componenti, che abbiano un interesse personale sull'argomento, per il quale debba essere espresso il parere, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.

ART. 8
ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di Segreteria della Commissione per il paesaggio sono garantite da Personale dell'ufficio tecnico del Comune di Breno.
2. La Segreteria predispone la documentazione da allegare all'ordine del giorno e procede all'invio delle convocazioni delle sedute della Commissione.
3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano espressi all'unanimità o a maggioranza, in tal caso devono essere riportate le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
4. Il verbale della seduta della Commissione è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della stessa.
5. Le funzioni di Segretario sono svolte da personale dell'ufficio tecnico del Comune di Breno.
6. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

ART. 9
ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

1. Il Responsabile del procedimento istruisce la pratica e la invia alla Segreteria della Commissione, in tempi utili al rilascio dell'autorizzazione nei termini di legge e tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 6 e 10 del presente Regolamento.

ART. 10
TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione per il paesaggio è tenuta, in via generale, a esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e, comunque, nel caso in cui necessiti di un supplemento istruttorio, non oltre i quindici giorni successivi alla suddetta prima convocazione.

ART. 11
INDENNITA'

1. Per i Componenti della Commissione non viene prevista alcuna indennità di presenza, né di rimborso di spese eventualmente sostenute.

ART. 12
DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE E
SOSTITUZIONE DEI SUOI COMPONENTI

1. La Commissione per il paesaggio dura in carica per il mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova Commissione.

2. I Componenti della Commissione sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione.

3. Qualora uno dei Componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione.